

**DETERMINAZIONI IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO, ALLA VIGILANZA ED AL CONTROLLO DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) OPERANTI IN REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DEL DECRETO 21 FEBBRAIO 2024 DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

**FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 87 S.G. del 13 aprile 2024, del decreto 21 febbraio 2024 del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività" si rende necessario elaborare nuove determinazioni per il riconoscimento, la vigilanza ed il controllo dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (di seguito anche CAA) operanti in Regione Lombardia, per consentire alle società richiedenti il riconoscimento ed alle società CAA già autorizzate, rispettivamente, di avviare o proseguire l'attività nel territorio di Regione Lombardia, in piena conformità con i principi contenuti nel citato decreto ministeriale.

**DEFINIZIONI**

Ai fini delle presenti determinazioni, si intende per

- "*Società richiedente*": la società di capitali avente sede legale in Regione Lombardia che presenta l'istanza di autorizzazione ad operare come CAA nel territorio lombardo;
- "*Direzione/Direzione generale*": Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Giunta regionale lombarda;
- "*Regione*": Regione Lombardia
- "*Determinazioni*": le presenti disposizioni relative al riconoscimento, alla vigilanza ed al controllo dei CAA operanti in Regione Lombardia;
- "*Decreto ministeriale/Decreto ministeriale 21 febbraio 2024*": il decreto del 21 febbraio 2024 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 S.G. del 13 aprile 2024.

**1 – SOGGETTI ABILITATI**

I soggetti abilitati all'istituzione dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola devono essere società di capitali costituite da:

**1.1** Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative presenti in almeno cinque regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacità operativa e rappresentate in seno al CNEL;

**1.2** Associazioni dei produttori e lavoratori con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore agricolo, rappresentate in seno al CNEL;

**1.3** Associazioni di liberi professionisti costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229 codice civile, il cui statuto prevede ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA;

**1.4** Enti di Patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni professionali.

## 2 – REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E DI FUNZIONAMENTO

Le società richiedenti e le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia che intendono, rispettivamente, svolgere o proseguire l'attività di CAA nel territorio di Regione Lombardia devono possedere i requisiti di cui al presente punto ed ai successivi punti 3, 4, 5 e 6.

### 2.1. – OGGETTO SOCIALE

Lo statuto deve prevedere nell'oggetto sociale lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2024. Le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono essere, per contenuto e finalità, compatibili con lo svolgimento delle funzioni di CAA.

### 2.2 – CAPITALE SOCIALE

Ai fini dell'autorizzazione ad operare come CAA ovvero proseguire l'attività di CAA in Regione Lombardia, il capitale sociale della società di capitali non può essere inferiore ad € 51.646,00. Il capitale sociale deve in ogni caso risultare interamente versato.

### 2.3 – GARANZIA

Le società devono stipulare con le imprese di assicurazione una polizza per la responsabilità civile a tutela dei danni diretti e indiretti eventualmente provocati nello svolgimento dell'attività agli Organismi pagatori o agli utenti con massimale di rischio coperto non inferiore ad € 2.065.827,60.

I CAA e le imprese assicuratrici hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Regione nonché all'Organismo pagatore e ad AGEA di ogni circostanza che comporti la riduzione o la cessazione della garanzia assicurativa. In ogni caso, la riduzione non può comportare la previsione di un massimale di rischio coperto inferiore a € 2.065.827,60.

### 2.4 – INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSE DEGLI OPERATORI CAA

Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonché funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale 21 febbraio 2024; in particolare, è fatto divieto all'operatore del CAA di validare e rilasciare domande di finanziamento ed atti amministrativi i cui allegati siano stati predisposti e sottoscritti dallo stesso operatore.

In caso di accertata incompatibilità o di violazione del divieto si procederà ai sensi dell'art. 16 del citato decreto ministeriale.

## 2.5 – AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA'

Le società richiedenti e le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia devono possedere nel territorio lombardo strutture operative e dimostrare idonea capacità operativa in riferimento alle sedi proprie e delle società di servizi di cui intendono avvalersi ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale.

## 3 – REQUISITI OGGETTIVI

Per poter svolgere o proseguire l'attività di CAA in Regione Lombardia, le società richiedenti, le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia e le società di servizi di cui si avvalgono, devono possedere un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tali da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti, degli Organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene al reperimento, alla verifica, all'informatizzazione, all'elaborazione ed alla trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi richiamati dal decreto ministeriale.

In particolare, deve essere assicurato che:

- a) sia garantita la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore istruttore/utente, comunque, non superiore ad un numero di fascicoli medio per operatore istruttore pari a 300 (trecento) fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari di superficie agricola utile;
- a bis) la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore verificatore/utente non superiore ad un numero di fascicoli medio per operatore pari a 2000 fascicoli attivi. Tale limite è ridotto a 1.000 fascicoli attivi, qualora l'operatore verificatore svolga anche la funzione di operatore istruttore in altra sede;
- b) ciascuna sede operativa garantisca la gestione di un numero non inferiore a 50 (cinquanta) fascicoli attivi. Sono escluse dal vincolo le sedi non operative, ossia le sedi che non gestiscono fascicoli e che fungono da coordinamento organizzativo;
- c) i locali siano adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività di CAA o contestualmente all'esercizio dell'attività di CAF purché non vi sia sovrapposizione negli orari e nei giorni di apertura;
- d) i locali siano in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- e) i locali dispongano di un archivio ad uso esclusivo del CAA in grado di consentire un'agevole consultazione delle pratiche ed un'adeguata sicurezza e riservatezza della documentazione conservata, oltre che di dotazioni strumentali per l'attività di ufficio (quali a titolo esemplificativo, pc, fotocopiatrice, stampante, telefono, tavoli, sedie, scaffalature e armadi, ecc.), adeguati all'operatività;
- f) sia presente una dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la connessione con il SIAN e con gli altri sistemi informatici degli Organismi

pagatori regionali, anche ai fini della tracciabilità, dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori;

- g) i locali siano facilmente identificabili mediante apposite insegne, accessibili al pubblico per almeno cinque ore giornaliere e per almeno due giorni a settimana;
- h) sia resa disponibile all'utenza ed esposta in modo ben visibile la Carta dei Servizi in cui sono illustrate le condizioni soggettive ed oggettive dell'attività prestata e nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli Organismi pagatori in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato;
- i) la disponibilità dei locali in cui opera la società richiedente/la società CAA già riconosciuta si basi su un valido titolo contrattuale. Il titolo deve contenere tutti i dati necessari ad identificare i contraenti; in particolare, è necessario che uno dei contraenti sia riconducibile al soggetto titolare dello sportello operativo del CAA o alla società di servizi di cui si avvale il CAA;
- j) l'organo amministrativo con apposita delibera abbia previsto la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate o la funzione di controllo interno/internal audit secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor.

#### 4 – REQUISITI SOGGETTIVI

4.1 Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti delle società richiedenti, delle società CAA già riconosciute in Regione Lombardia e delle società di servizi di cui si avvalgono non devono:

- a) aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
- b) essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
- c) aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
- d) intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza con le pubbliche amministrazioni. Relativamente a tale punto, la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste considera incompatibili con le Pubbliche amministrazioni i rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e/o di consulenza, che siano confliggenti con la gestione delle materie oggetto di convenzione con l'Organismo Pagatore Regionale Lombardia.

4.2 Gli operatori addetti allo svolgimento delle attività delegate dall'Organismo Pagatore Regionale, delle società richiedenti, delle società CAA già accreditate e delle società di servizi di cui si avvalgono, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 21 febbraio 2024,

- a) non devono intrattenere rapporti di consulenza con pubbliche amministrazioni e con soggetti privati per le situazioni confliggenti;
- b) possono svolgere le suddette funzioni per un solo CAA.

4.3 Le società richiedenti e le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia, con delibera dell'organo amministrativo, devono nominare un responsabile tecnico laureato in discipline agrarie ed equipollenti ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico, di cui sia altresì attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni oppure che abbia maturato un'esperienza lavorativa, almeno biennale, nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli. Il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunità europea, per almeno tre anni.

## 5 - REQUISITI SVOLGIMENTO FUNZIONI DELEGATE

Per lo svolgimento delle attività delegate dagli Organismi pagatori in convenzione, le società richiedenti, le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia e le società di servizi di cui si avvalgono devono:

- 5.1 impiegare esclusivamente operatori in regime di lavoro dipendente subordinato a tempo pieno o parziale con il CAA o con le società di servizi di cui si avvalgono;
- 5.2 garantire la separazione tra le funzioni di ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/127;
- 5.3 garantire che gli operatori con funzione di "istruttori", per la ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, abbiano un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi o ordini professionali, abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, centri di assistenza agricola o relative società di servizi;
- 5.4 garantire che gli operatori con funzione di "verificatori", per la validazione nei Sistemi Informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 127/2022, abbiano un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi/ordini professionali, abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali,

organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, CAA o società ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative società di servizi;

- 5.5 al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare per conto dell'utente, consegnare al medesimo una Carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli Organismi pagatori per eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.

## 6 – REQUISITI ULTERIORI PER OPERARE IN REGIONE LOMBARDIA

In applicazione dell'art. 12, comma 7, e dell'art. 13, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 21 febbraio 2024, per operare in Regione Lombardia le società richiedenti e le società CAA già riconosciute dovranno assicurare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- 1) la presenza sul territorio di Regione Lombardia di un numero non inferiore a 12 sedi operative distribuite in almeno la metà delle Province lombarde che abbiano i requisiti di cui agli artt. 10, 11 e 12 del decreto ministeriale citato e di cui ai punti da 2 a 6 delle presenti disposizioni;
- 2) l'assistenza di almeno 1000 (mille) Aziende Agricole con sede legale in Regione Lombardia;
- 3) la gestione in ogni sede operativa di un numero minimo di fascicoli attivi non inferiore a 50 (cinquanta). Sono escluse dal vincolo le sedi non operative, ossia le sedi che non gestiscono fascicoli e che fungono da coordinamento organizzativo;
- 4) la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore istruttore/utente non superiore ad un numero di fascicoli medio per operatore pari a 300 fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari di superficie agricola utile;
- 4 bis) la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore verificatore/utente non superiore ad un numero di fascicoli medio per operatore pari a 2000 fascicoli attivi. Tale limite è ridotto a 1.000 fascicoli attivi, qualora l'operatore verificatore svolga anche la funzione di operatore istruttore in altra sede;
- 5) la regolarità degli operatori, istruttori e verificatori, di ogni sede operativa con gli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

## 7 - ACCREDITAMENTO NUOVO CAA - ISTANZE, VERIFICHE ED AUTORIZZAZIONI

Le società richiedenti l'autorizzazione ad operare come CAA in Regione Lombardia, aventi sede legale nella medesima Regione, presentano la relativa istanza utilizzando la modulistica che sarà approvata con successivo decreto del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e messa a disposizione sul proprio sito istituzionale in apposita sezione.

## 8 - SOCIETA' CAA GIA' RICONOSCIUTE IN REGIONE LOMBARDIA

Le società CAA, e le società di servizi di cui esse si avvalgono, già riconosciute possono continuare ad operare nei dodici mesi successivi alla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2024 in Gazzetta Ufficiale.

Decorso il suddetto termine, gli uffici competenti della Direzione, entro 60 giorni procedono al controllo del possesso dei requisiti di garanzia e funzionamento definiti dal citato decreto e dalle presenti disposizioni.

## 9 - VIGILANZA ANNUALE MANTENIMENTO REQUISITI – CONTROLLI ORDINARI VERIFICA REQUISITI

Gli uffici competenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste esercitano:

- con cadenza annuale l'attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento sulle società CAA riconosciute in Regione Lombardia, sulle società di servizi di cui essi si avvalgono e sulle loro sedi operative, nonché sulle sedi operative delle società CAA riconosciute in Regione Lombardia e dislocate in altre Regioni/Province autonome;
- ordinariamente l'attività di controllo sul possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, definiti dal decreto ministeriale 21 febbraio 2024 e dalle presenti disposizioni, sulle variazioni comunicate dalle società CAA riconosciute in Regione Lombardia (apertura nuova sede – ingresso nuovi operatori – nuovo responsabile tecnico regionale – nuova società di servizi – chiusura sede – trasferimento sede, etc,...).

Per i controlli concernenti i requisiti degli operatori e quelli relativi all'apertura ovvero al trasferimento di sedi operative delle società CAA riconosciute in Regione Lombardia, ubicate in altre Regioni, gli uffici competenti della Direzione si avvalgono delle Regioni/Province autonome nel cui ambito territoriale sono situate le strutture dei CAA.

L'attività di controllo sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento è assicurata dagli uffici competenti della Direzione anche per le richieste provenienti da altre Regioni/Province autonome in relazione alle sedi operative ubicate nel territorio lombardo, secondo le presenti disposizioni e le procedure operative definite nel decreto attuativo citato al punto 7.

## DISPOSIZIONI FINALI

Dalla data di pubblicazione sul BURL della presente D.G.R., trovano applicazione le nuove Determinazioni per le società richiedenti ex novo il riconoscimento per operare come CAA in Regione Lombardia. Per le società CAA già riconosciute in Regione Lombardia, le disposizioni della D.G.R. IX/2228/2011 continuano ad essere pienamente operative sino al termine dei 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 febbraio 2024.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nelle presenti disposizioni e nel successivo decreto operativo del Direttore della Direzione Generale si rinvia a quanto contenuto nel sopra citato decreto ministeriale.